

Le novità nel dl per l'abbattimento dei tempi delle liste d'attesa, in Cdm all'inizio di giugno

# La farmacia dei servizi è realtà

## Possibile effettuare vaccini ed esami prescritti da medici

DI MICHELE DAMIANI

La farmacia dei servizi sta per diventare realtà. Si potrà andare dal farmacista per vaccinarsi (non solo contro il Covid), per tamponarsi e in generale, per effettuare una serie di esami e di test, anche quelli prescritti dai medici. Al fine di «consentire ai cittadini un'immediata identificazione dei servizi sanitari offerti», i titolari dovranno esporre un'insegna accanto alla croce verde, riportante la denominazione «Farmacia dei servizi». E quanto prevede il decreto legge contenente il piano per l'abbattimento dei tempi delle liste d'attesa, che potrebbe andare in Consiglio dei ministri nella prima settimana di giugno. Il testo, oltre a definire il Piano nazionale e il sistema nazionale per le liste d'attesa (Pingla e Singla), prevede anche una serie di misure che impatteranno su operatori e professionisti, tra cui l'estensione delle competenze in capo alle farma-

### I nuovi servizi in farmacia

Possibilità di vendere dispositivi medici, non solo medicinali. Possibilità di vendere beni per assistenza residenziale e semiresidenziale, non solo per assistenza domiciliare

Possibilità di somministrare i vaccini individuati dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale per le persone con più di 12 anni

Estensione della possibilità di effettuare esami di prima istanza (non solo autocontrollo, ma anche esami prescritti da medici)

Possibilità di effettuare test diagnostici che prevedono il prelievamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo anche in aree esterne alla farmacia

Possibilità di effettuare test diagnostici per il contrasto all'antibiotico-resistenza a supporto del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta

Possibilità di effettuare servizi di telemedicina

cia. **La farmacia dei servizi.** Prende forma, quindi, il progetto della Farmacia dei servizi, ovvero della possibilità di erogare maggiori attività in farmacia. Il ministro della salute **Orazio Schillaci** ne ha parlato più volte: «allargare i servizi offerti in farmaci vuol dire garantire una maggiore sanità di pros-

mità. Questo però non vuol dire lasciare indietro i laboratori di analisi che guardiamo con la stessa attenzione», le sue parole a inizio aprile. «Da non crederci, un elettrocardiogramma si potrà andare a fare dal farmacista che tutto ha studiato tranne che medicina», la risposta del Cimest, il Coordinamento intersindacale medicina specia-

listica di territorio.

**Le modifiche.** È l'articolo 17 della bozza di decreto a introdurre «disposizioni urgenti per promuovere l'erogazione dei servizi in farmacia». Viene modificato il dlgs 153/2009, ampliando le opportunità per le farmacie. Una novità importante arriva dalla lettera b del 1° comma dell'articolo 17; in so-

stanza, viene eliminato il riferimento ai soli esami rientranti nell'ambito dell'autocontrollo in merito agli esami di prima istanza che si possono effettuare in farmacia. Quindi, potrebbero essere effettuati anche gli esami prescritti da medici esterni. A questi si aggiungono vaccini e altre tipologie di esami (si veda tabella in pagina). Per poter svolgere queste attività, i farmacisti dovranno svolgere un'opportuna formazione. Nel decreto, infatti, si parla di «farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità». Oltre a questo, come già accennato, si dovrà apporre un'insegna accanto al simbolo della croce verde, riportante la nomenclatura «Farmacia dei servizi». Si dovrà anche fornire una «idonea informazione sulla esatta identificazione dei soggetti titolari di farmacia che offrono i servizi».

© Riproduzione riservata

## Il socio risponde a creditori per il valore dell'immobile

DI DARIO FERRARA

Il socio risponde verso i creditori della società anche per il valore dell'immobile che ha acquistato durante la liquidazione. È un'attribuzione di attivo da calcolare ai fini del limite di responsabilità dei soci la cessione degli immobili che la srl in liquidazione compie in loro favore mentre a carico della compagine pende una causa di risarcimento. Non basta affermare che il trasferimento sia avvenuto a titolo di compensazione con un credito vantato dai soci per escludere che l'atto costituisca l'attribuzione di una quota di attivo: la mancanza di specificazioni e di riferimenti alle appostazioni in bilancio non consente di escludere la violazione della postergazione dei crediti dei soci rispetto a quelli dei creditori sociali. Così la Corte di cassazione civile, sez. prima, nella sentenza n. 1457 del 24/05/2024. Boccato il ricorso di uno dei due soci dell'allora impresa edile: diventa definitiva la condanna a rispondere dei debiti della srl nel limite di oltre 100 mila euro per ciascuno, anche se dal bilancio di liquidazione hanno ottenuto meno di 20 mila euro a testa. Mentre pende la liquidazione, la società cede a ciascun socio un immobile del valore di 81 mila euro a titolo di «anticipazione della liquidazione»: nel frattempo va avanti la causa del condominio che chiede il risarcimento per i vizi di costruzione del fabbricato, per i quali si è aperto anche un procedimento penale. Dopo il giudizio di primo grado il socio produce una dichiarazione in rettifica del notaio secondo cui la cessione immobiliare doveva essere considerata a titolo di rimborso dei crediti vantati dai soci. Ma la circostanza da sola non vale a escludere la natura dell'atto come attribuzione di una quota di attivo. Le erogazioni in denaro dei soci in favore della società hanno finalità e discipline diverse. Il versamento in conto capitale, ad esempio, non comporta il diritto del socio al rimborso: all'esito della liquidazione la restituzione scatta soltanto dopo che sono stati soddisfatti tutti i creditori sociali. Il socio, nella specie, nulla allega sull'appostazione in attivo della dazione di denaro e in passivo della cessione dei beni in restituzione né altri elementi da cui desumere la compensazione.

© Riproduzione riservata

## Napoli, il caos riscossione va in Cassazione

DI EZIO STELLATO

Cartelle su multe e tasse non pagate a Napoli, la società che riscuote non avrebbe i requisiti ma procede comunque alle notifiche. Un vero e proprio caos scaturito da una raffica di sentenze di sospensione delle corti di giustizia tributarie nei confronti della società Napoli Obiettivo Valore. Non è iscritta all'albo, mettono nero su bianco i giudici, che hanno rimesso gli atti alla Cassazione affinché metta la parola fine alla vicenda. Tra le corti coinvolte, quella di giustizia tributaria di primo grado di Napoli che in attesa della Cassazione, a cui si è rivolta con ordinanza del 23 maggio scorso, sta procedendo con la sospensione come esito dei ricorsi sulle ingiunzioni di pagamento per multe e tasse. «La società di riscossione, Napoli Obiettivo Valore (NOV), parrebbe non avere i requisiti, non essendo iscritta all'albo dei riscossori», spiegano i commercialisti Dalila Cicatiello e Marco Fiengo che stanno seguendo molti dei ricorsi presentati.

Ma la situazione è più complessa di quanto appaia: Napoli Obiettivo Valore è una società di progetto partecipata al 100% da Municipia (leader nazionale del settore, che invece i requisiti li ha tutti) e dal comune di Napoli. Il nuovo soggetto abilitato alla riscossione è subentrato all'Agenzia delle entrate Riscossione (ex Equitalia), e gli sono state affidate, nel 2023, tutte le cartelle esatto-

riali relative all'enorme massa dei residui attivi, composta da tasse locali (Imu, Tari) e multe non pagate al comune.

Il problema, già evidenziato dall'inizio del 2024 nei ricorsi dei tributaristi napoletani, come evidenziano ancora Cicatiello e Fiengo, riguarda la mancata iscrizione di Napoli Obiettivo Valore all'albo previsto dal decreto legislativo 446 del 1997 e nella sezione separata di cui alla legge 160 del 2019, così come avviene per tutte le altre società di riscossione sul territorio nazionale.

Condicio sine qua non, anche perché sulla base delle iscrizioni vengono poi effettuati i controlli di legge sui membri del cda. Altro tema evidenziato, anche da Angelo Pisani, presidente di Noi Consumatori, è il rispetto del versamento del capitale sociale minimo che non deve essere inferiore ai 5 milioni di euro (mentre Napoli Obiettivo Valore ha un capitale di poco superiore al milione). Dunque, una mancanza dei requisiti che renderebbe nulla l'attività di riscossione da parte della società partenopea. Nel mentre, però, la società continua a notificare atti ed attività esecutive, in attesa del parere della Cassazione. Per il comune di Napoli, la vicenda è risolvibile in quanto la società Napoli Obiettivo Valore è partecipata dalla società Municipia SpA, regolarmente iscritta e con capitale sociale adeguato. Inoltre, lo stesso personale di Municipia risulta essere in forza alla stessa società di riscossione «illegittima».

© Riproduzione riservata



Il logo di NOV